

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 80/2012 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2012

che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1186/2009 prevede l'ammissione in franchigia dai dazi all'importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell'insegnamento o nella ricerca scientifica. La concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell'Unione e che figurano in

un elenco stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 247 bis, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.

(3) Dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che per le sostanze biologiche o chimiche riprese nell'allegato I del presente regolamento non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale dell'Unione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1186/2009, si trova all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2288/83 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.⁽²⁾ GU L 220 dell'11.8.1983, pag. 13.⁽³⁾ Cfr. allegato II.⁽⁴⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.